



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Let. Amm. Prot. 22 del 23/04/14

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
dott. Giampiero **BOCCI**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Alberto **DI PACE**

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Alfio **PINI**

Oggetto: regolamento di disciplina del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs.217/05).

Egregi,

premettendo che la conciliazione e l'arbitrato rappresentano importanti strumenti di risoluzione delle controversie di lavoro in alternativa alla giurisdizione ordinaria. **La conciliazione deve essere lo strumento con il quale le parti sottopongono ad un terzo la controversia di lavoro affinché questi consigli loro come definirla.** L'incontro della volontà delle parti pertanto, non porta né ad un vinto né ad un vincitore, diversamente da quanto accade per l'arbitrato in cui il soggetto terzo chiamato a conoscere la questione deve anche esprimere un lodo che, al pari di ogni altra pronuncia, presuppone una parte vittoriosa ed una soccombente.

Attualmente l'amministrazione ha sempre propenso per la limitazione del diritto al Collegio arbitrale di disciplina per gli appartenenti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, questo in applicazione delle disposizioni del d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009, nella parte relativa ai procedimenti disciplinari. Tale posizione la si ritiene motivata dal fatto che il capo V del titolo IV "sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti", non è applicabile ai lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma solo ai dipendenti pubblici in regime privatistico, secondo quanto disposto dall'art 67 comma 1 d.lgs. 150/09.

A ciò si aggiunga, però, che il d.lgs 217/05, al contrario di quanto l'amministrazione tende a fare, ha garantito l'ultra attività del Collegio arbitrale di disciplina quando lo stesso esercitava di fatto le proprie funzioni, segno questo inequivocabile della volontà del Governo di conservare l'istituto. A tal proposito si rammenta che ad oggi l'amministrazione è disciplinata dagli artt. 806-840 del codice di procedura civile che prevedono: eguale numero degli arbitri di parte; unico requisito di cittadinanza e non-interdizione; voto a maggioranza; obbligo di trascrizione e deposito in cancelleria del tribunale, al pari di una sentenza; lodo impugnabile per nullità, salvo che le parti *nel mandato arbitrale* abbiano chiesto un giudizio secondo equità

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Let. Amm. Prot. 22 del 23/04/14

(art. 822) o rinunciato all'impugnazione (sono nulli il giudizio secondo equità o la rinuncia se contenuti nella clausola compromissoria, art. 808); per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., la clausola è nulla se pregiudica la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria (art. 808, comma 2); l'esecutività può essere impugnata (art. 825), o sospesa in pendenza di giudizio dalla Corte d'appello (art. 830).

Si precisa che l'art. 65 –bis D.lgs. 165/01, disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ad un collegio di conciliazione. Tutte le controversie individuali di lavoro devolute al giudice ordinario devono essere precedute da un tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Il tentativo di conciliazione è escluso nelle ipotesi di procedimenti monitori, provvedimenti cautelari, provvedimenti speciali d'urgenza (art. 700 c.p.c.), controversie ex art. 28 Statuto dei lavoratori, controversie promosse dalle OO.SS.

Si ritiene, quindi, che in alternativa alla risoluzione giudiziale delle controversie individuali di lavoro deve essere ammesso il ricorso all'arbitrato rituale, o irrituale. L'arbitrato rituale è disciplinato dagli artt. 806, 808 e 825 c.p.c, in base alle quali le parti deferiscono ad un arbitro il potere di decidere la controversia già insorta (compromesso) o le eventuali controversie che potranno insorgere tra loro (clausola compromissoria). In caso di arbitrato rituale, gli arbitri svolgono la funzione di veri e propri giudici, la decisione della lite - lodo arbitrale -, ha il valore di sentenza. Se l'arbitrato è irrituale invece, gli arbitri agiscono come mandatari delle parti e il lodo ha valore di negozio giuridico.

L'arbitro deve decidere nel rispetto della legge e del contratto collettivo in materia di sanzioni disciplinari ed anche sulla efficacia, validità, o interpretazione del contratto o accordo collettivo nazionale (in tale caso però, solo se le parti accettano preventivamente la decisione arbitrale sul punto). L'arbitro deve essere scelto di comune accordo tra le parti oppure, se non c'è accordo, sorteggiato all'interno di liste arbitrali, come quelle che hanno sede presso l'ufficio regionale del lavoro. Le liste citate sono composte da professori universitari, avvocati esperti di diritto del lavoro, magistrati in pensione. Il ricorso all'arbitrato, comunque, non pregiudica alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziaria a tutela dei diritti soggettivi lesi.

Si ricorda infine che con le modifiche introdotte dalla Legge n. 183 del 2010, in caso di lite nel corso del rapporto di lavoro, il prestatore affida la decisione della controversia ad arbitri, ossia soggetti terzi che non appartengono all'ordine giudiziario, oppure ad un giudice, organo investito del potere giurisdizionale. Tali modifiche non incidono sul licenziamento, la cui impugnazione rimane, per contro, di competenza del giudice ordinario (art. 6 L. 604/1966). Questa legge si estende anche alle controversie di lavoro nel settore pubblico gli artt. 410, 411, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale abrogazione degli articoli 65 e 66 del d.lgs. 3 marzo 2001 n. 165.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Costantino Saporito

USB VVF – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004